

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

*Al Ministro dell'Interno*

Premesso che:

il nostro Paese negli ultimi anni è stato interessato da un rinnovato flusso migratorio proveniente da Paesi martoriati dalle conseguenze di instabilità politica, guerra, miseria economica, catastrofi ambientali;

a fronte dell'anno 2014, che ha visto sbarcare 170.100 persone, il 2015 ha registrato una flessione del 10%, ovvero un totale di 153.600 sbarchi (dati del Ministero dell'Interno);

come da prassi, a distanza di qualche mese dall'aver inoltrato richiesta di protezione internazionale il richiedente viene convocato dinanzi alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, ove avviene la formale audizione dello stesso dinanzi ad Alti Funzionari del Ministero dell'Interno, delle Nazioni Unite, della Questura, preposti ufficialmente a tale incarico; i tempi di attesa dall'arrivo dei profughi alla convocazione dinanzi alla Commissione, nel corso dell'ultimo anno, sono cambiati: inizialmente gli ospiti aspettavano fino a tre/quattro mesi prima di essere convocati; ora vengono chiamati nell'arco di 45 giorni circa, mentre, la risposta dell'audizione arriva anche dopo cinque/sei mesi di attesa, e tutto questo con ripercussioni per i richiedenti, per i Centri di Accoglienza e per le Prefetture, visti i costi da dover sostenere mensilmente;

da prassi, l'audizione avviene alla presenza dell'interessato e dell'interprete in lingua madre e il richiedente ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato, in virtù dell'art. 16 D.Lgs n. 25/2008. Il richiedente può ottenere, in quella sede, tre tipi di permesso di soggiorno:

1. riconoscimento dello *status* di rifugiato politico ai sensi dell'Art.1/A della Convenzione di Ginevra;

2. permesso di soggiorno per protezione sussidiaria di cui all'art. 2 lett. E direttiva 2004/83 CE in stretta correlazione al D.Lgs n. 251/2007;
3. permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/98.

A parte i motivi umanitari che non vengono specificatamente individuati dalla norma se non dietro la dicitura “gravi motivi umanitari”, gli altri due tipi di permesso di soggiorno vengono rilasciati solo per motivi specifici, quali atti di persecuzione per la protezione internazionale e la presenza di danno grave alla persona per il rilascio della protezione sussidiaria, quale tortura, o minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

in base agli ultimi dati del Ministero dell'Interno, sul fronte dell'esame delle domande d'asilo pare riscontrarsi una dinamica di crescenti dinieghi, consolidatasi sul 58%. Sono 66.266 le domande di protezione esaminate nell'anno 2015 (l'83% sul totale delle domande presentate), di cui solo il 5% hanno avuto come esito lo status di rifugiato, il 15% la protezione sussidiaria e il 22% l'umanitaria;

tale tendenza sembra non solo essere confermata, ma aumentare per il nuovo anno, prendendo ad esempio in esame i dati relativi a marzo 2016: 68% di diniego, 4% di rifugiato, 11% di sussidiaria, 17% di umanitaria;

a ogni modo, in caso di ordine di rigetto della domanda di protezione internazionale, il richiedente si trova nella condizione di dover lasciare il CAS (o i centri governativi o gli SPRAR), il progetto e anche l'Italia;

a oggi la percentuale di concessione di permessi di soggiorno per protezione internazionale o protezione sussidiaria è di circa 1-2%; i tempi di attesa circa 2 anni.

Per chiedere:

se l'aumentare del numero dei dinieghi abbia connessione con una nuova tendenza delle Commissioni di giudicare in base al Paese di provenienza e non alla storia

personale del richiedente protezione internazionale, come richiesto dalla Convenzione di Ginevra;

se il Ministero intenda avviare delle verifiche sul lavoro delle Commissioni Territoriali, viste le modalità di gestione delle pratiche, l'evidente disparità di numeri tra una regione e l'altra e il gran numero di dinieghi;

di verificare se le modalità con cui si procede alla valutazione della richiesta di protezione internazionale avvengano in conformità con le normative europee e delle Convenzioni internazionali e non contrastino con le circolari emanate dal Ministero dell'Interno sui Paesi cosiddetti "sicuri";

se è oggetto di considerazione il fatto che, se questa dinamica dovesse confermarsi, il sistema rischierebbe di avere un gran numero di profughi tramutatisi in clandestini, senza fissa dimora, senza nessuna prospettiva di futuro, con il rischio di "cattura" da parte delle reti criminali, laddove invece, attraverso i progetti di gestione (CAS, centri governativi, SPRAR), sono stati fatti investimenti volti alla massima integrazione.

SEN. FRANCESCO VERDUCCI